



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 37/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti),
promosso

DA

Tupputi Alessandro e Palermo Antonina, rappresentati e difesi
dall'avv. Giovanni Ferraro (*giovanniferraro@pecavvpa.it*) per procura in
calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII del 20 febbraio
2023 e iscritto a ruolo il successivo 03 marzo 2023 da ALESSANDRO
TUPPUTI [REDACTED] e da ANTONINA PALERMO [REDACTED]
[REDACTED]

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il
centro degli interessi principali della parte debitrice – da presumersi
coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art.
67, comma 2, CCII;

Sez. IV Civile – Procedure
Concorsuali



letta la relazione del professionista, nominato dall' "O.C.C. I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale del Comune di Palermo", con funzioni di Gestore della crisi, dott. Alfredo Palmieri, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 6 marzo 2023, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

letta la relazione ex art. 70, comma 1, CCII, depositata dalla Professionista in data 10 maggio 2023;

rilevato che, con provvedimento del 30 maggio 2023, si è chiesta prova della pubblicazione della proposta e del decreto, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;

considerato che tale prova è stata fornita con nota del 21 giugno 2023;

considerato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;



rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) pari a complessivi € 199.878,75, di cui € 7.832,00 per i costi della procedura (compenso OCC "I Diritti del debitore" pari ad € 3.840,00; compenso per il legale, avv. Giovanni Ferraro pari ad € 3.992,00);

rilevato che il piano prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione;
- il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio sul bene immobile, Intesa San Paolo S.p.A. (mutuo ipotecario);
- il pagamento integrale (100%) dei creditori muniti di privilegio mobiliare generale: Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Intesa San Paolo S.p.A. che, a fronte di un credito di € 4.067,00, riceverà l'importo di € 406,70;
- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Findomestic che, a fronte di un credito di € 64.444,99, riceverà l'importo di € 6.444,50;
- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Futuro Compass S.p.A. (cessione del V fideiussione) che, a fronte di un credito di € 27.300,00, riceverà l'importo di € 2.730,00;
- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Futuro Compass S.p.A. che, a fronte di un credito di € 13.000,00, riceverà l'importo di € 1.300,00;
- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Compass S.p.A. (carta) che, a fronte di un credito di € 3.531,41, riceverà l'importo di € 353,14;
- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Findomestic S.p.A. (carta), che, a fronte di un credito di € 3.054,56, riceverà l'importo di € 305,46;



- il pagamento parziale (10%) del creditore chirografario Agos S.p.A. (carta), che, a fronte di un credito di € 2.269,77, riceverà l'importo di € 226,98;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento: di n. 7 rate mensili di € 548,57 ciascuna in favore del creditore prededucibile OCC Palermo; n. 7 rate mensili di € 570,29 ciascuna in favore del creditore prededucibile avv. Ferraro; n. 84 rate mensili di complessivi € 596,04 (comprensiva della rata del mutuo ipotecario) da distribuire ai creditori chirografari secondo il "piano rateale" contenuto nella relazione del Gestore della crisi e da intendersi in questa sede espressamente richiamato (all.to C);

rilevato che Tuppusti Alessandro e Antonina Palermo assolveranno a tale impegno destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 2.013,86 (reddito medio mensile), dalla quale sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato in € 1.380,00 al mese);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, inoltre, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del fatto che il loro credito sarà soddisfatto integralmente dalla proposta formulata (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;



evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*.

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Alessandro Tupputi** (C.F.: [REDACTED]) nato a [REDACTED] [REDACTED] e **Antonina Palermo** (C.F.: [REDACTED]) nata a [REDACTED]

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Alfredo Palmieri, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.

DISPONE



che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.

INIBISCE

a Tupputi Alessandro e Palermo Antonina la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Alfredo Palmieri.

Palermo, 26 giugno 2023

IL GIUDICE

Floriana Lupo

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Floriana Lupo**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

